



N. 22 **IMU e TASI**

- ✓ VADEMECUM TASI
- ✓ Casi risolti acconto IMU
- ✓ Casi risolti acconto TASI
- ✓ Chiarimenti del Ministero su IMU e TASI (FAQ del 04.06.2014)



VADEMECUM TASI

CHI LA DEVE PAGARE?

La TASI è dovuta da chiunque **possieda** o **detenga a qualsiasi titolo** le unità immobiliari su cui grava il tributo.

Dunque:

- il proprietario;
- l'usufruttuario;
- il locatario (nei contratti di locazione finanziaria);
- il concessionario delle aree demaniali;
- l'ex coniuge assegnatario dell'immobile coniugale;
- il coniuge superstite.

Ma anche in qualità di occupante:

- il comodatario:
- il locatario nei contratti locazione.

In caso di <u>pluralità di proprietari (</u>o possessori) <u>o di occupanti</u> (detentori), essi sono tenuti in solido al versamento **dell'unica obbligazione tributaria** (comma 671 L. 147/2013).

Proprietario e occupante hanno un'obbligazione tributaria, invece, autonoma. Dunque, il proprietario non risponde solidalmente del tributo (10% - 30%) eventualmente non versato dall'inquilino.

SU QUALI IMMOBILI GRAVA?

Sono gravati da TASI:

- i fabbricati (compresa l'abitazione principale, come definita ai fini IMU);
- e le aree edificabili;
- i fabbricati rurali strumentali;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative;
- e le **aree comuni condominiali**, di cui all'art. 1117 del c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art.2 della L. n. 68/2014).

Sono esclusi gli IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI PUBBLICI e quelli esenti da IMU ex art. 7 D.Lgs. 504/92, es. gli IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI.





AREE EDIFICABILI DETENUTE DA COLTIVATORI DIRETTI O IAP

Si conferma nella Tasi la «finzione giuridica» già prevista nell'Imu, in virtù della quale un terreno edificabile posseduto da un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale è comunque considerato terreno agricolo, quindi esente. Il decreto Irpef, DL 66/2014, ha previsto di riscrivere (ora si dice entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) l'elenco dei Comuni montani nei quali l'Imu non si paga sui terreni, ma se (com'è probabile) il nuovo elenco non arriverà in tempo, per l'acconto si applicheranno le vecchie esenzioni, più generose.

COSA PAGA IL PROPRIETARIO

La Tasi ha sostituito l'IMU ma solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). In funzione di ciò, il Proprietario paga TASI e IMU.

L'IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). In funzione di ciò, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l'abitazione principale e gli altri immobili.

RIPARTIZIONE TRA COMPROPRIETARI

Il comproprietario di un immobile adibito ad abitazione principale paga unicamente la Tasi. L'altro comproprietario, invece, paga l'IMU ed anche la TASI, qualora il comune abbia previsto un'aliquota anche per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Ciascuno dovrà versare le relative imposte per le rispettive quote di proprietà.

PROPRIETÀ O POSSESSO DI UN IMMOBILE DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI OCCUPANTI

Nel caso in cui la proprietà o il possesso di un immobile sia detenuta da soggetto diverso dall'occupante, va effettuata una ripartizione del carico impositivo tra possessore e detentore:





- l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento (che varia dal 10% al 30%), mentre il residuo lo versa il proprietario o detentore del diritto reale.
- se <u>nella delibera non viene specificato nulla sulla ripartizion</u>e, l'occupante versa il 10% del tributo e il 90% il detentore del diritto reale – (FAQ Ministero del 04.06.2014).



Tale onere riguarda tutti i detentori, non solo gli inquilini dei fabbricati a destinazione abitativa (locazioni) ma anche i fabbricati utilizzati nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali come negozi, laboratori, uffici)



LOCAZIONE DI BREVE PERIODO -> In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare (es. le case vacanza), la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,

uso, abitazione e quindi l'utilizzatore non dovrà versare nulla. (L. 147/2013, co. 673).

Lo stesso vale anche per tutte le detenzioni – es. locazione cessata nel corso del 2014 entro 6 mesi dall'inizio del periodo d'imposta, per il 2014 la TASI è dovuta interamente dal possessore.

Stessa cosa per un contratto sottoscritto nel 2014 iniziato entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta.

Anche se il locatore ha optato per il regime della cedolare secca, dovrà applicare le regole di ripartizione appena viste. Il regime della cedolare secca è alternativo a quello di tassazione Irpef e non ha alcun rilievo sui presupposti impositivi TASI.

PER LA TASI CHE SCADE AL 16 GIUGNO QUALE DELIBERE CONSIDERARE?

Le sole delibere a cui fare riferimento sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal proposito si ricorda che le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014, non devono essere prese in considerazione..

Pertanto, per tutti i beni immobili l'inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23 maggio 2014, affinché l'acconto sia corrisposto sulla base dell'aliquota deliberata dal comune.



Informatsrl



LE DATE DA RICORDARE

In merito alle date a cui fare riferimento per il pagamento della TASI, ricordiamo:

- **23 maggio** E' la data a cui fare riferimento per le delibere con le aliquote efficaci per il calcolo dell'acconto Tasi in scadenza al 16 giugno.
- 16 giugno Scade il termine per l'acconto Tasi nei comuni che hanno deliberato in tempo, anche se può capitare che alcuni comuni consento ugualmente il versamento dopo il 16 giugno senza interessi e sanzioni. Scade anche il pagamento dell'acconto Imu sulle abitazioni di "lusso" e sugli altri immobili. Le aliquote di riferimento sono quelle del 2013.
- 30 giugno scadono due importanti dichiarazioni. Quella relativa agli enti non profit
 che fruiscono dell'esenzione totale o pro quota per gli immobili utilizzati per attività
 "istituzionale". Le dichiarazioni per gli "immobili merce" e per tutte le fattispecie
 agevolate introdotte dal DL 102/2013, cioè il personale del comparto della sicurezza,
 ed il social housing, ecc...
- 10 settembre I comuni che non hanno deciso le aliquote della Tasi hanno tempo sino al 10 settembre per approvare le delibere, necessarie all'acconto prorogato di ottobre.
- 16 settembre Il 16 settembre verranno pubblicate le delibere che saranno efficaci per l'acconto prorogato al 16 ottobre. Nei comuni le cui delibere non saranno pubblicate neanche entro questa data, la Tasi sarà versata in unica soluzione al 16 dicembre sulla base dell'aliquota standard dell'1 per mille senza detrazioni.
- **16 ottobre** Scadono i termini di pagamento dell'acconto prorogato nei comuni che non hanno deliberato in tempo per l'acconto di giugno, ma hanno approvato ed inviato al dipartimento delle Finanze le proprie decisioni entro il 10 settembre.
- 16 dicembre Scadono tutti i termini per le imposte locali. Entro oggi si pagano infatti i saldi della Tasi (oppure la rata unica nei Comuni che non hanno inviato le delibere al dipartimento Finanze nemmeno entro la scadenza del 10 settembre). Scadono inoltre i tempi per il pagamento del saldo dell'Imu sulle abitazioni principali " di lusso" e sugli altri immobili soggetti all'imposta.

TASI E IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

Considerato che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU, si applicano alla Tasi tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli **immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili**.





RIPARTIZIONE TRA POSSESSORI E OCCUPANTE

In considerazione del fatto che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, ci si chiede nel caso in cui un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell'immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

In tale circostanza, alla luce dei chiarimenti pervenuti, ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. In funzione di ciò, qualora uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l'immobile, detto soggetto applicherà l'aliquota, pari al 3 per mille, e l'eventuale detrazione deliberate dal comune. In considerazione poi del principio della solidarietà esistente tra i comproprietari, la norma consente al comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

DELIBERA SENZA RIPARTIZIONE DELLA TASI

Qualora il comune nella delibera non abbia indicato la percentuale per il riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, quest'ultimo deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

MANCATO PAGAMENTO TASI DA PARTE DELL'INQUILINO

Nell'ipotesi di mancato pagamento da parte dell'inquilino della propria quota della Tasi, il proprietario non è responsabile . Si ricorda infatti, come ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale esiste solo tra possessori o detentori e non tra possessore e detentore.

RIPARTIZIONE DETRAZIONE TRA PROPRIETARI

Nell'ipotesi di più proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione Tasi eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale.

Così ad esempio , nell'ipotesi di un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.



Informatsrl



- A è proprietario del 30% e
- B è proprietario del 70%.

Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 . Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l'immobile:

• A calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale ($25.200:1.000 \times 2.8 = 70.56$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione (70.56 - 100).

A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all'imposta;

B calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale ($58.800 : 1.000 \times 2.8 = 164.64$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione (164.64 - 100).

B paga la TASI per € 64,64.

SOCI DI COOPERATIVE

Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; pertanto:

- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta;
- il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.

La TASI si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l'IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.

Così ad esempio, l'imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:

- l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale;
- la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l'abitazione principale.

Nulla è dovuto dal socio.





ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA

Nell'ipotesi in cui **un'abitazione principale viene parzialmente locata** (ad es. una camera), il calcolo della Tasi deve essere fatto con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In tal caso, ovviamente si <u>applicherà l'aliquota dell'abitazione principale</u>.

AGEVOLAZIONI IMU E TASI

Sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l'esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali alloggi all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che, l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011".

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

IL CALCOLO E IL VERSAMENTO PER TIPOLOGIA DI IMMOBILI

1. ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE C/2-C/6-C/7 (E IMMOBILI ASSIMILATI)

- CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE MUTUATO DALL'IMU l'immobile, iscritto o
 iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
 possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
 anagraficamente.
 - Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- **PERTINENZE** quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.





- **IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE** I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale <u>l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili,</u> che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
 - l'unità <u>immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio</u> dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
 - o nonché <u>l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta</u> (figli e genitori) entro il 1° grado, che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

PERIODO DI POSSESSO: 15 giorni fanno un mese come ai fini IMU – in caso di acquisizione in corso d'anno il calcolo deve essere parametrato al periodo di possesso 2014. Es. acquisto a maggio 2014, la 1° rata va calcolata in ragione del 50% della TASI dovuta su 8/12.

- **Base imponibile**: rendita rivalutata 5% * coefficiente moltiplicatore (160 per gli A, C/2,C/6,C/7)
- **aliquota** deliberata dal comune (massima 3,3)
- codice tributo da inserire in F24: "3958" (Risoluzione n. 46/E/2014)
- eventuale detrazione deliberata dal comune.





Un A/2 con 900 euro di rendita e un C/6 con 200 euro di rendita. Detrazione di 300 euro deliberata dal comune per rendite fino a 500 euro. Detrazione di 200 euro per rendita compresa tra 500 e 1200 e aliquota TASI del 2 per mille.

TASI = 1.100 * 1.05 * 160 * 2/1000 = 369,60 -> 369,60-200 detrazione = 169,60

Acconto TASI = 169.60/2 = 84.80 -> 85 euro (l'importo va arrotondato all'unità di euro)



N.B. Nel modello F24 andrà inserita nel campo detrazione anche la cifra di 100 euro per l'acconto.

- data di versamento acconto:
- <u>16.06.2014</u> se la delibera è visibile sul sito <u>www.finanze.it</u> entro il 31 maggio 2014 (FAQ del Ministero del 04.06.2014);
- <u>16.12.2014</u> se la delibera non è visibile sul sito <u>www.finanze.it</u> entro il 31 maggio 2014 (FAQ del Ministero del 04.06.2014).

N.B. verificare nel regolamento comunale la soglia per il versamento minimo.

2. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

- - ALIQUOTA DELL'1 PER MILLE massima
- codice tributo "3959"

3. AREE FABBRICABILI

- **CONCETTO DI AREA EDIFICABILE**: le aree fabbricabili sono quelle per le quali il Comune ha concesso la apposita certificazione, nonché quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dal rilascio della certificazione.

Non sono considerate aree fabbricabili i **terreni posseduti e direttamente coltivati dagli IAP e dai coltivatori diretti** (cfr. art. 2, lett. b, D.Lgs. n. 504/1992 richiamato dall'art. 13, c. 2 D.L. n. 201/2011). Questa esenzione però non trova applicazione qualora il contribuente, proprietario del fondo, abbia ottenuto la <u>concessione aedificandi</u>. Infatti, è stata confermata, ai fini dell'IMU, la disposizione (art. 5, c. 6 D.Lgs. n. 504/1992) secondo la quale, in **caso di**





utilizzabilità dell'area a fini edificatori, a partire dalla data di inizio effettivo dei lavori e fino alla loro ultimazione l'IMU è comunque dovuta e calcolata sul valore venale dell'area (e così la TASI), da qualificare agli effetti impositivi come fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 (quindi indipendentemente dalla qualificazione dell'area e dalla sussistenza o meno del requisito della edificabilità).

- Base imponibile: valore venale in comune commercio all'01.01.2014
- Aliquota deliberata dal comune
- codice tributo "3960"
- data di versamento acconto:
- <u>16.06.2014</u> se la delibera è visibile sul sito <u>www.finanze.it</u> entro il 31 maggio 2014 (FAQ del Ministero del 04.06.2014);
- <u>16.10.2014</u> se la delibera non è visibile sul sito <u>www.finanze.it</u> entro il 31 maggio 2014 (FAQ del Ministero del 04.06.2014) -> si assumono le aliquote deliberate dal comune <u>entro il 10 settembre 2014,</u> da pubblicare sul sito <u>www.finanze.it</u> <u>entro il 18 settembre 2014.</u>

4. ALTRI FABBRICATI

- Base imponibile: rendita rivalutata 5% * coefficiente moltiplicatore:
 - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5:
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- aliquota deliberata dal comune
- codice tributo da inserire in F24: "3961"
- -eventuale detrazione deliberata dal comune.
- data di versamento acconto:
- <u>16.06.2014</u> se la delibera è visibile sul sito <u>www.finanze.it</u> entro il 31 maggio 2014 (FAQ del Ministero del 04.06.2014);





- <u>16.10.2014</u> se la delibera non è visibile sul sito <u>www.finanze.it</u> entro il 31 maggio 2014 (FAQ del Ministero del 04.06.2014) -> si assumono le aliquote deliberate dal comune <u>entro il 10 settembre 2014,</u> da pubblicare sul sito <u>www.finanze.it</u> <u>entro il 18 settembre 2014.</u>

5. FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

Per la casa inagibile l'abbattimento del 50% dell'Imu vale anche per la Tasi. Non si tratta di un'agevolazione ma di una riduzione della base imponibile e poiché alla Tasi si applica la stessa base imponibile dell'Imu (comma 675 della legge 147/2013), ne consegue che gli immobili inagibili pagano il nuovo tributo in misura ridotta del 50%, per effetto del dimezzamento della base imponibile.

6. FABBRICATI LOCATI

Valgono le stesse regole viste sopra per gli "altri fabbricati", ma con particolare ripartizione del carico impositivo tra possessore e detentore:

- l'occupante (locatario) versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento (che varia dal 10% al 30%), mentre il residuo lo versa il proprietario o detentore del diritto reale (locatore).
- se <u>nella delibera non viene specificato nulla sulla ripartizion</u>e, l'occupante versa il 10% del tributo e il 90% il detentore del diritto reale (locatore) (FAQ Ministero del 04.06.2014).



Tale onere riguarda tutti i detentori, non solo gli inquilini dei fabbricati a destinazione abitativa ma anche i fabbricati utilizzati nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali come negozi, laboratori, uffici).



LOCAZIONE DI BREVE PERIODO -> In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare (es. le case vacanza), la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,

uso, abitazione e quindi l'utilizzatore non dovrà versare nulla. (L. 147/2013, co. 673).

Lo stesso vale anche per tutte le detenzioni – es. locazione cessata nel corso del 2014 entro 6 mesi dall'inizio del periodo d'imposta, per il 2014 la TASI è dovuta interamente dal possessore.

Stessa cosa per un contratto sottoscritto nel 2014 iniziato entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta.





7. FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO AI FIGLI E GENITORI

Per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti la Tasi deve essere versata sia dal proprietario sia dall'occupante (10-30%). La disciplina sulla Tasi fa riferimento al detentore «a qualsiasi titolo» e al «soggetto diverso dal titolare del diritto reale» (commi 671 e 681 della legge n. 147/2013). Di conseguenza la Tasi va pagata dall'utilizzatore dell'immobile a prescindere se locatario o comodatario.

8. TERRENI AGRICOLI

ESCLUSI DA TASI.

IL VERSAMENTO

L'articolo 1 del DL 16 del 6 marzo 2014, convertito nella legge 68 del 2 maggio 2014, ha modificato le norme relative alla TASI e alla TARI contenute nella legge di stabilità 2014 (legge 147del 27 dicembre 2013) e stabilisce che il versamento di TASI e TARI dovrà essere effettuato secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 241 del 1997 (compensazione dei tributi mediante l'utilizzo del modello F24) ovvero mediante l'utilizzo di apposito bollettino postale.

Con **Decreto del 23 maggio 2014, GU 28 maggio 2014, n. 122**, è stato approvato il bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI). Il **modello di bollettino di conto corrente postale** riporta obbligatoriamente il seguente numero di <u>conto corrente: 1017381649</u>, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

Il conto corrente postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili è obbligatoriamente intestato a «**PAGAMENTO TASI**».

Per quanto riguarda il pagamento, questo può essere effettuato o presso gli uffici postali o tramite servizio telematico gestito sempre dalle Poste. In questo caso il contribuente riceverà l'immagine virtuale del bollettino postale.

Va da sé che il pagamento della Tasi tramite bollettino postale, diversamente dal modello F24, è soggetto alle **spese di incasso richieste da Poste**, che variano a seconda delle modalità di pagamento prescelto (ufficio postale, tramite il sito delle Poste, con carta di credito).

Per quanto riguarda i campi di compilazione, essi ricalcano quelle dei codici tributo da utilizzare per il modello F24, fatta eccezione per i codici **sanzioni ed interessi.** Ciò vuol dire che in sede di accertamento Tasi, il Comune dovrà utilizzare esclusivamente il modello F24.





Il bollettino postale potrà essere utilizzato per il ravvedimento operoso, perché in questo caso gli interessi e le sanzioni vanno versati unitamente all'imposta, barrando l'apposita casella. Infine, si rileva che al bollettino postale mancano, al pari del modello F24, due informazioni importanti, ovvero il nome del Comune destinatario delle somme, al fine di intercettare errori di digitazione del codice catastale del Comune, e la qualifica del soggetto che effettua il versamento, se possessore o detentore.

DICHIARAZIONE IMU E TASI

Il 30 giugno 2014 è un'ulteriore scadenza da tenere presente ai fini IMU e TASI. Va infatti presentata entro tale data la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute sugli immobili oggetto di tali imposte.

Dichiarazione Imu

In particolare, la **Dichiarazione IMU** va presentata nei seguenti due casi:

- 1) QUALORA GLI IMMOBILI GODANO DI RIDUZIONI D'IMPOSTA;
- 2) NEI CASI IN CUI IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI **NECESSARIE** per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Q	U	A	١L	0	R	A		g	Ц	Į	N	1	M	C	ונ	В	L	J.	G	į	כ	D	Į	V	N	0		D	I	B	3	D	l	J	Z		ס	N	II	I)	1	M	Ŀ	7	O.	S	T	A	
---	---	---	----	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	--

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E **DI FATTO NON UTILIZZATI**

La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art. del DL n.201/2011), purché congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile.

La dichiarazione IMU va presentata solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione.





	La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50%										
FABBRICATI DI INTERESSE	(art.13 co.3 del DL n. 201/2011), ma solo per quelli previsti										
STORICO O ARTISTICO	dall'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il										
STORICO O ARTISTICO	"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi										
	dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".										
	- non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del TUIR), che										
	sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che										
INANAORII I DED I OLIAIL II	costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e										
IMMOBILI PER I QUALI IL	professioni;										
COMUNE HA DELIBERATO	- posseduti da soggetti passivi IRES;										
LA RIDUZIONE	- locati e immobili affittati (Circolare Min. n.13/DF).										
DELL'ALIQUOTA (art. 13 co.	N.B. Se il <u>comune stabilisce dei metodi alternativi</u> per la										
9 del DL n.201/2011)	raccolta dei dati necessari al riconoscimento										
	dell'agevolazione (es. consegna del contratto o										
	autocertificazione) non è dovuta la DICHIARAZIONE.										
FABBRICATI COSTRUITI E											
DESTINATI DALL'IMPRESA	I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38%										
COSTRUTTRICE ALLA	per tali fabbricati, fintanto che permanga tale destinazione e										
VENDITA (BENI MERCE) PER	1										
I QUALI IL COMUNE HA	non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (art.13										
DELIBERATO LA RIDUZIONE	comma 9-bis del D. L. n. 201 del 2011).										
DELL'ALIQUOTA	,										
TERRENI AGRICOLI E/O											
NON COLTIVATI,	Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista										
POSSEDUTI E CONDOTTI DA	sia in quello in cui si perde il relativo diritto.										
COLTIVATORI DIRETTI O DA	Rientrano in tale tipologia di immobili anche le aree										
IMPRENDITORI AGRICOLI	fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla										
PROFESSIONALI ISCRITTI											
NELLA PREVIDENZA	silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.										
AGRICOLA (IAP).											



IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Le fattispecie più significative sono le seguenti:

IMMOBILE OGGETTO LOCAZIONE **FINANZIARIA**

E' soggetto passivo, tra gli altri, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria (art. 9, co. 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 1, del D. L. n. 201 del 2011).

Il locatario è soggetto passivo <u>a decorrere dalla data della stipula e</u> per tutta la durata del contratto.

Nella Circolare n. 3/DF del 2012 è stato chiarito che tale disciplina si applica anche agli immobili da costruire o in corso di costruzione oggetto dei contratti di leasing stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99. Pertanto, sono compatibili le dichiarazioni ICI già presentate.

IMMOBILE OGGETTO DI UN ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA SU AREE DEMANIALI

ATTO		COSTITUTIVO								
MODIFIC	CATIVO	0	TRASLATIVO							
DEL DI	RITTO	CON	OGGETTO							
UN'AREA FABBRICABILE										

Nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

TERRENO AGRICOLO DIVENUTO AREA FABBRICABILE

Nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, deve essere dichiarata dal contribuente, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

AREA DIVENUTA EDIFICABILE IN SEGUITO ALLA DEMOLIZIONE **DEL FABBRICATO**

Tale fattispecie si verifica nel caso previsto dal co. 6 dell'art. 5, del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, che si riferisce all'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.



15

www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info



IMMOBILE È ASSEGNATO AL SOCIO DELLA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETÀ DIVISA, IN VIA PROVVISORIA	457 - fattispecie ora disciplinate dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. A questo proposito, si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. V, del 18 agosto 2004, n. 16130 e del 1° dicembre 2004, n. 22570 che in tema di ICI ha precisato che essendo il presupposto del tributo il possesso degli immobili è tenuto al pagamento dell'imposta l'assegnatario anche provvisorio, di alloggio di cooperativa edilizia, nonostante non sia stato ancora stipulato l'atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore. Detto principio deve essere applicato anche all'IMU, essendo rimasto
	sostanzialmente invariato rispetto all'ICI il presupposto impositivo del nuovo tributo.
IMMOBILE ASSEGNATO AL SOCIO DELLA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETÀ INDIVISA O E' VARIATA LA DESTINAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELL'ALLOGGIO	Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) E DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AVENTI LE STESSE FINALITÀ, ISTITUITI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 93 DEL DPR n.616/77	Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;



IMMOBILI ESENTI (LETT. C) E LETT. I), CO. 1, ART. 7 DEL D. LGS. N. 504 DEL 1992) Rientrano in tale ipotesi non solo quelli posseduti e utilizzati a partire dal 1° gennaio 2012 ma anche quelli il cui possesso e utilizzo è antecedente a tale data e che continuano a essere posseduti e utilizzati nel corso dell'anno 2012. Tale adempimento risulta innanzitutto dovuto sulla base del raffronto fra il comma 12-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e il comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 504 del 1992, che escludeva espressamente dall'obbligo dichiarativo gli immobili esenti dall'ICI, ai sensi del citato art. 7. Detta esclusione, infatti, non è più presente nel comma 12-ter dell'art. 13 in esame.

FABBRICATI ESENTI, AI SENSI DELLA LETT. G), COMMA 1, ART. 7 DEL D. LGS. N. 504 DEL 1992 Cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

IMMOBILE CHE HA PERSO O ACQUISTATO DURANTE L'ANNO IL DIRITTO ALL'ESENZIONE DALL'IMU

FABBRICATO CLASSIFICABILE NEL
GRUPPO CATASTALE D, NON
ISCRITTO IN CATASTO, OVVERO
ISCRITTO, MA SENZA
ATTRIBUZIONE DI RENDITA,
INTERAMENTE POSSEDUTO DA
IMPRESE E DISTINTAMENTE
CONTABILIZZATO

Per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;

È INTERVENUTA, RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE, UNA RIUNIONE DI USUFRUTTO, NON DICHIARATA IN CATASTO

È INTERVENUTA,
RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE,
UN'ESTINZIONE DEL DIRITTO DI

A meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto dipenda da atto per il quale sono state



17



ABITAZIONE, USO, ENFITEUSI O	applicate le procedure telematiche del MUI;
DI SUPERFICIE	
LE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO	
INDICATE NELL'ART. 1117, N. 2	Nel caso in cui venga costituito il condominio la
DEL CODICE CIVILE	dichiarazione deve essere presentata
ACCATASTATE IN VIA	dall'amministratore del condominio per conto di tutti i
AUTONOMA, COME BENE	condomini;
COMUNE CENSIBILE	
IMMOBILE OGGETTO DI DIRITTI	
DI GODIMENTO A TEMPO	In tale fattispecie l'amministratore del condominio o
PARZIALE DI CUI AL D. LGS. 9	della comunione è obbligato a presentare la
NOVEMBRE 1998, N. 427	dichiarazione.
(MULTIPROPRIETÀ).	
IMMOBILE POSSEDUTO, A TI	TOLO DI PROPRIETÀ O DI ALTRO DIRITTO REALE DI
GODIMENTO, DA PERSONE GIUR	DICHE INTERESSATE DA FUSIONE, INCORPORAZIONE O
	SCISSIONE
SI È VERIFICATO L'ACQUISTO O	
LA CESSAZIONE DI UN DIRITTO	Ad esempio nel caso di usufrutto legale dei genitori;
PEALE SHILLIMMORILE DER	Au esempio nei caso di usunutto tegate dei genitori,



EFFETTO DI LEGGE

REALE

SULL'IMMOBILE

PER

In generale la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

DICHIARAZIONE TASI



Ai fini della **dichiarazione relativa alla TASI** si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.





intervenute le predette modificazioni.

0

Attenzione

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono

L'ANCI con una nota dell'11 febbraio 2014 ipotizza che non occorrerà presentare la dichiarazione Imu per l'abitazione principale (e per essa soltanto), aggiungendo che in base alla normativa ora in vigore non è certo che sussista un obbligo per i Comuni di predisporre il modello di dichiarazione.

Comunque, a oggi molti comuni hanno provveduto a farlo.

La modulistica della dichiarazione TASI è diversificata da quella utilizzata per l'IMU, dato che la dichiarazione Imu è su modelli ministeriali, mentre le dichiarazioni Tari e Tasi vengono predisposte su moduli comunali e solo la scadenza di presentazione della dichiarazione è invece comune per i tre tributi e coincide con il 30 giugno.

CASI PARTICOLARI – LA DICHIARAZIONE IMU ASSORBE LA DICHIARAZIONE TASI

Il Ministero delle Finanze è recentemente intervenuto con un comunicato del 04.06.2014, chiarendo che in due casi particolari, la Dichiarazione IMU assorbe anche la Dichiarazione TASI. e cioè:

i FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, sono assimilati all'abitazione principale ai fini IMU (se possiedono i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto).

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali alloggi all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

L'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011".

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.



Informatsrl



IMMOBILI DETENUTI DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale appartenente alla carriera prefettizia. Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l'abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.

<u>Ai fini TASI,</u> l'equiparazione di tali immobili all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di "Dichiarazione IMU", il proprietario dell'immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011".

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.



I CHIARIMENTI DEL MINISTERO – FAQ DEL 04 GIUGNO 2014

Il Ministero con un **comunicato del 04 giugno 2014** ha fornito i chiarimenti ad alcune domande frequentemente poste all'amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla <u>corretta applicazione della TASI e dell'IMU</u>.

1. QUESITO

...? Il proprietario paga solo l'IMU o anche la TASI?

L'IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l'abitazione principale e gli altri immobili.

2. QUESITO

...? La prima rata dell'IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014?

... Si. Le modifiche annunciate relative ai versamenti della prima rata riguardano esclusivamente la TASI.

3. QUESITO

...? Per il versamento della prima rata della TASI, che scade il 16 giugno 2014, quali delibere

occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo?

Le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze non ha, quindi, preso in considerazione le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014, indipendentemente dal fatto che il comma 688 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, vigente alla data della pubblicazione delle presenti FAQ, per gli immobili diversi dall'abitazione principale si riferisca alle delibere adottate entro il 31 maggio 2014.

Si deve, infatti, sottolineare che l'ultimo periodo del comma 688 in esame stabilisce che, ai fini del versamento della TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa delibera nella sezione del Portale del federalismo fiscale.

Pertanto, per tutti i beni immobili l'inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23 maggio 2014, affinché l'acconto sia corrisposto sulla base dell'aliquota deliberata dal comune.

4. QUESITO

...? Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi,



focus.it

P. Iva 03046150797

applicando, in quest'ultimo caso, le regole dell'IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)?

... Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell'IMU.

5. QUESITO

...? E' legittimo ritenere che la rata d'acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole dell'IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)?

.... Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell'IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell'imposta dovuta su otto dodicesimi.

6. QUESITO

...? La prima rata dell'IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014?

.... L'art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:

l'approssimarsi della scadenza dell'acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione?



· nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell'acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.

Risposta:

Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell'IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.

7. QUESITO

...? Qual è l'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,5 per mille?

.... L'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l'aliguota non può comunque superare l'1 per mille.

Si ricorda che per questi fabbricati l'IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.

8. OUESITO - INDIVIDUAZIONE DELLA BASE **IMPONIBILE TASI**

... ? Considerando che l'art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l'anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.

... Il comma 675 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile





della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

9. QUESITO

...? Nella riformulazione del comma 669, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l'applicazione del comma 2 dell'art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, alla previdenza agricola. applicazione la c.d. "fictio iuris" (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.

Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l'esclusione ai fini TASI.

Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.

10. QUESITO

... ? L'art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le

Informatsrl

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscalfocus.it P. Iva 03046150797



unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.

Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l'area edificabile, la TASI è dovuta?

In caso di risposta positiva, si chiede se l'eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.

area edificabile. L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest'ultimo e l'affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

11. QUESITO - APPLICAZIONE DELLA TASI TRA POSSESSORI E TRA POSSESSORE E OCCUPANTE

... ? Posto che l'art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l'anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell'immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l'immobile, detto soggetto applicherà

23



l'aliquota, pari al 3 per mille, e l'eventuale detrazione deliberate dal comune.

La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

12. QUESITO - APPLICAZIONE DELLA TASI TRA **POSSESSORI E TRA POSSESSORE E OCCUPANTE**

- ...? Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:
 - o il proprietario paga per la quota di possesso dell'appartamento;
 - o l'amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.

sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati regime multiproprietà, di seguendo un'interpretazione anche in linea con l'esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L'amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

13. QUESITO APPLICAZIONE DELLA TASI TRA POSSESSORI E TRA POSSESSORE E OCCUPANTE

...? Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l'immobile è locato?

... Il comma 681 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta. in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l'aliquota determinata dal comune. La norma



prevede, infine, che la restante parte dell'imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.

Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l'imposta complessiva deve determinata con riferimento condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Si può fare l'esempio di un comune che abbia fissato all'1 per mille l'aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale.

In tal caso, nell'ipotesi di un immobile locato, l'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell'eventuale utilizzazione dell'immobile da parte dell'inquilino a titolo di principale. L'imposta abitazione così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell'occupante.

14. QUESITO

... ? Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?

.... L'occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

15. QUESITO

... ? Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell'alloggio sociale, per l'IMU è prevista la sola applicazione della detrazione



per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI?

In questo caso, l'immobile non è equiparato ai fini IMU all'abitazione principale. La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell'immobile con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l'eventuale detrazione prevista dal Comune. L'importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall'assegnatario "occupante" secondo le quote deliberate dal Comune.

16. QUESITO

...? In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell'inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?

No, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

17. QUESITO

...? Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l'aliquota dell'abitazione principale.



18. QUESITO - ABITAZIONE PRINCIPALE

...? Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

... In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l'immobile come abitazione principale? Risposta:

Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale.

Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.

A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.

Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200

Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l'immobile:

• A calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale (25.200 : $1.000 \times 2.8 = 70,56$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione (70,56 - 100).

A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all'imposta;

- B calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale (58.800 : $1.000 \times 2.8 = 164,64$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione (164,64 – 100).

B paga la TASI per € 64,64.



19. QUESITO - IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

...? I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di "alloggi sociali devono essere considerati "occupanti" ai fini TASI?

- Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta;
- il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.

Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l'IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.

Ad esempio, l'imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:

- l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale;
- la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l'abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio.

20. QUESITO - IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

...? Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI?



Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l'esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali alloggi all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che, l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011".

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

21. QUESITO

...? Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l'equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?

- Si. La disposizione di equiparazione all'abitazione principale prevista per l'IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
 - il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



il personale appartenente alla carriera prefettizia.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l'abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali immobili all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di "Dichiarazione IMU", il proprietario dell'immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011".

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

22. QUESITO

...? Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI?

... Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.

In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale.

Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi



prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e l'importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.

23. QUESITO

...? Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all'abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI?

... Trattandosi in sostanza di un'equiparazione all'abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l'IMU.

Ciò vale sia per l'IMU sia per la TASI.

- Si deve, inoltre, precisare che l'assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell'abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
- IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
 - esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
 - versamento dell'IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
- IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l'imposta nel seguente modo:
 - fino al valore di 500 euro applica l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale;
 - o per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l'aliquota ordinaria.



Informatsrl

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it

EDIZIONI P. lva 03046150797

27



- TASI il contribuente calcola l'imposta nel seguente modo:
 - fino al valore di 500 euro applica l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l'abitazione principale;
 - per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l'aliquota ordinaria.

24. QUESITO

...? Nel caso in cui l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all'abitazione principale, è di proprietà di più soggetti come si ripartisce la detrazione ai fini IMU o TASI?

La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell'immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.



Elenco comuni che hanno deliberato la Tasi al 23.05.2014

ABRUZZO

L'Aquila

Ateleta Bugnara

Civitella Alfedena

Collarmele

Collelongo

Gioia dei Marsi

Introdacqua

Oricola

Ovindoli

Pereto

Rivisondoli

Rocca di Botte

Roccaraso

Sante Marie

Sulmona

Villalago

Villetta Barrea

Chieti

Atessa

Bucchianico

Palena

San Buono

San Giovanni Lipioni

San Giovanni Teatino

San Salvo

Tollo

Pescara

Collecorvino

Manoppello

Montesilvano

Popoli

Rosciano

Salle

Spoltore

Turrivalignani

Teramo

Atri

Colonnella

Nereto

Pineto

Silvi

Tortoreto

Tossicia

BASILICATA

Matera

Colobraro

Oliveto Lucano

Potenza

Lavello

Marsicovetere

San Chirico Nuovo

Sant'Angelo Le fratte

Vietri di Potenza

CALABRIA

Cosenza

Belmonte Calabro

Castrolibero

Figline Vegliaturo

Guardia Piemontese

Marano Marchesato

Mendicino

Mormanno

Praia a Mare

Rende

San Marco Argentano

San Nicola Arcella

San Pietro in Amantea

Scalea

Terravecchia

Villapiana

Catanzaro

Maida

Marcellinara

Pianopoli

San Floro

Simeri Crichi

Taverna

Crotone

Carfizzi

Cirò

Cutro

Petilia Policastro

Strongoli

Reggio Calabria

Canolo

Cardeto

Gioiosa Ionica

Marina di Gioiosa Ionica

Plati

Polistena

Rizziconi

Siderno

Sinopoli

Vibo Valentia

Capistrano

Vibo Valentia

CAMPANIA

Avellino

Aiello del Sabato

Ariano Irpino

Atripalda

Fontanarosa

Mercogliano

Montefusco

Mugnano del Cardinale

Pratola Serra

Ouadrelle

San Potito Ultra

Solofra

Teora

Volturara Irpina

Benevento

Apice



21



Apollosa

Castelvenere

Ginestra degli Schiavoni

San Giorgio del Sannio

San Leucio del Sannio

San Lupo

San Nicola Manfredi

Caserta

Baia e Latina

Capua

Caserta

Castel Morrone

Cervino

Mondragone

Presenzano

Santa Maria La Fossa

Sant'Angelo d'Alife

Trentola-Ducenta

Napoli

Anacapri

Arzano

Boscoreale

Casalnuovo di Napoli

Casamarciano

Giugliano in Campania

Grumo Nevano

Mugnano di Napoli

Napoli

Pompei

Portici

Pozzuoli

Ouarto

San Giuseppe Vesuviano

Scisciano

Torre del Greco

Trecase

Visciano

Salerno

Agropoli

Altavilla Silentina

Auletta

Baronissi

Casal Velino

Castel San Giorgio

Cava de' Tirreni

Centola

Giffoni Sei Casali

Giffoni Valle Piana

Laviano

Nocera Inferiore

Oliveto Citra

Polla

Positano

Postiglione

Roccapiemonte

Salerno

San Mango Piemonte

San Marzano sul Sarno

Sapri

Serre

Sicignano degli Alburni

Trentinara

Vallo della Lucania

EMILIA ROMAGNA

Bologna

Argelato

Baricella

Bentivoglio

Bologna

Borgo Tossignano

Budrio

Calderara di Reno

Casalecchio di Reno

Casalfiumanese

Castel del Rio

Castel di Casio

Castel Guelfo di Bologna

Castel Maggiore

Castel San Pietro Terme

Castello d'Argile

Castenaso

Castiglione dei Pepoli

Crevalcore

Fontanelice

Gaggio Montano

Granarolo dell'Emilia

Imola

Loiano

Medicina

Minerbio

Monte San Pietro

Monzuno

Mordano

Ozzano dell'Emilia

Pianoro

Sala Bolognese

San Benedetto Val di

Sambro

San Giorgio di Piano

San Giovanni in Persiceto

San Lazzaro di Savena

San Pietro in Casale

Sant'Agata Bolognese

Sasso Marconi

Zola Predosa

Forlì - Cesena

Bertinoro

Borghi

Civitella di Romagna

Forli

Forlimpopoli

Galeata

Gambettola

Longiano

Mercato Saraceno

Modigliana

Predappio

Premilcuore

San Mauro Pascoli

Santa Sofia

Sogliano al Rubicone

31

Tredozio

Ferrara

Argenta



Informatsrl

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-

EDIZIONI



Berra
Bondeno
Cento
Comacchio
Copparo
Ferrara
Fiscaglia
Formignana
Goro

Jolanda di Savoia Masi Torello Mirabello Ostellato Poggio Renatico

Portomaggiore Tresigallo Voghiera

Modena

Bastiglia Bomporto Campogalliano Camposanto Carpi

Castelfranco Emilia Castelnuovo Rangone Castelvetro di Modena

Cavezzo

Concordia sulla Secchia

Fanano

Fiorano Modenese

Fiumalbo Frassinoro Guiglia

Lama Mocogno Maranello

Marano sul Panaro

Medolla Mirandola Modena Montese Nonantola Pavullo nel Frignano

Pievepelago Polinago

Prignano sulla Secchia

Ravarino Riolunato

San Cesario sul Panaro San Felice sul Panaro

San Possidonio San Prospero Sassuolo

Savignano sul Panaro

Serramazzoni Sestola Soliera Spilamberto Vignola Zocca

Piacenza

Calendasco

Carpaneto Piacentino

Castell'Arquato

Coli

Corte Brugnatella

Farini Gossolengo

Gragnano Trebbiense

Pecorara
Piacenza
Piozzano
Podenzano
Ponte dell'Olio

San Giorgio Piacentino

Vernasca Vigolzone

Parma

Albareto Bardi Bedonia Berceto Bore **Borgo Val di Taro**

Busseto
Calestano
Collecchio
Colorno
Compiano
Corniglio
Felino

Fontanellato Fontevivo Fornovo di Taro

Langhirano Medesano Mezzani

Montechiarugolo Neviano degli Arduini

Palanzano Parma

Pellegrino Parmense Polesine Parmense Sala Baganza Solignano

Soragna Sorbolo Terenzo

Tizzano Val Parma

Tornolo Traversetolo Valmozzola

Varano de' Melegari

Varsi


Ravenna

Alfonsine Bagnacavallo

Bagnara di Romagna

Brisighella Casola Valsenio Castel Bolognese

Cervia Conselice Cotignola





Faenza

Fusignano

Lugo

Massa Lombarda

Ravenna

Riolo Terme

Russi

Sant'Agata sul Santerno

Solarolo

Reggio Emilia

Bibbiano

Busana

Campegine

Canossa

Casina

Castellarano

Castelnovo di Sotto

Collagna

Gualtieri

Ligonchio

Luzzara

Ouattro Castella

Ramiseto

Reggio Emilia

Reggiolo

Rolo

San Polo d'Enza

Sant'Ilario d'Enza

Vetto

Vezzano sul Crostolo

Villa Minozzo

Rimini

Cattolica

Coriano

Misano Adriatico

Montefiore Conca

Montegridolfo

Pennabilli

Poggio Torriana

Rimini

Saludecio

San Clemente San Giovanni in

Marignano

Santarcangelo di

Romagna

Verucchio

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia

Cormons

Dolegna del Collio

Farra d'Isonzo

Monfalcone

Romans d'Isonzo

Ronchi dei Legionari

Sagrado

San Canzian d'Isonzo

San Pier d'Isonzo

Pordenone

Pordenone

San Vito al Tagliamento

Trieste

Monrupino

Udine

Arta Terme

Codroipo

Forgaria nel Friuli

Lignano Sabbiadoro

Malborghetto Valbruna

Marano Lagunare

Montenars

Pontebba

Rive D'Arcano

Rivignano Teor

San Giovanni al Natisone

San Pietro al Natisone

Udine

LAZIO

Frosinone

Alatri

Arpino

Casalattico

Castro dei Volsci

Frosinone

Isola del Liri

Piedimonte San Germano

Pignataro Interamna

Sora

Trivigliano

Latina

Aprilia

Campodimele

Formia

Latina

Maenza

Monte San Biagio

Norma

Ponza

Rocca Massima

Sonnino

Terracina

Rieti

Amatrice

Cantalupo in Sabina

Contigliano

Longone Sabino

Magliano Sabina

Montopoli di Sabina

Pescorocchiano

Poggio Nativo

Tarano

Roma

Anguillara Sabazia

Ardea

Ariccia Artena

Campagnano di Roma

Canale Monterano

Castel Gandolfo

Castel Madama

Cerveteri

Ciampino



33

EDIZIONI



Civitavecchia
Civitella San Paolo

Fiano Romano

Fiumicino

Genzano di Roma

Grottaferrata

Ladispoli Lariano Manziana

Marano Equo

Mazzano Romano Monterotondo

Olevano Romano

Pomezia

Ponzano Romano

Riano

San Cesareo

San Polo dei Cavalieri

Santa Marinella

Subiaco Tivoli

Valmontone Vicovaro

Viterbo

Acquapendente

Canino

Montalto di Castro

Monterosi

Soriano nel Cimino

Sutri

Vasanello

LIGURIA

Genova

Bogliasco

Favale di Malvaro

Fontanigorda

Genova

Lumarzo

Moconesi

Moneglia

Montebruno

Neirone

Rapallo

Rovegno

San Colombano Certenoli

Sori

Tribogna

Vobbia

Imperia Armo

AIIIIO

Badalucco

Bajardo

Bordighera

Borghetto d'Arroscia

Borgomaro

Camporosso

Caravonica

Carpasio

Castel Vittorio

Ceriana

Cesio

Chiusanico

Chiusavecchia

Civezza

Cosio d'Arroscia

Costarainera

Diano Marina

Isolabona

. .

Lucinasco

Montalto Ligure

Pietrabruna

Pieve di Teco

Pigna

Pompeiana

Rezzo

Rocchetta Nervina

Santo Stefano al Mare

Soldano

Taggia

Terzorio

Triora

Vallecrosia

Vasia

Ventimiglia

Vessalico

La Spezia

Carro

Carrodano

Deiva Marina

La Spezia

Lerici

Levanto

Riomaggiore

Savona

Albenga

Albissola Marina

Andora

Boissano

Borgio Verezzi

Cairo Montenotte

Carcare

Celle Ligure

Ceriale

Savona

Urbe

Vado Ligure

LOMBARDIA

Bergamo

Albino

Antegnate

Ardesio

Azzone

Bergamo

Bossico

Bracca

Branzi

Brembate di Sopra

Brignano Gera d'Adda

Calusco d'Adda

Canonica d'Adda



34



Capriate San Gervasio

Caravaggio Casnigo

Castione della Presolana

Cividate al Piano

Clusone Colere

Costa Volpino

Filago

Fino del Monte

Foppolo

Fornovo San Giovanni

Mapello Martinengo Nembro

Olmo al Brembo

Orio al Serio Paladina Parre Peia

Piazzatorre Pognano Ponte Nossa

Pianico

Ranzanico Rogno Roncobello Schilpario

Sorisole

Predore

Sotto il Monte Giovanni

XXIII
Sovere
Suisio
Treviglio
Treviolo
Urgnano
Val Brembilla

Valbondione Valnegra

Vallegra Villa d'Adda

Zanica

Zogno

Brescia

Artogne

Bagnolo Mella

Bagolino Barbariga Barghe Bedizzole Berlingo

Berzo Inferiore

Bione Botticino Bovezzo Braone Brescia

Calvagese della Riviera

Capovalle Castegnato Castel Mella Castelcovati Castenedolo

Casto
Cedegolo
Cellatica
Cerveno
Chiari
Cimbergo
Collebeato
Cologne
Concesio
Corteno Golgi
Corzano

Darfo Boario Terme

Dello

Desenzano del Garda

Erbusco Esine

Gardone Riviera

Gardone Val Trompia

Gavardo Ghedi **Gianico**

Idro

lseo Leno

Lodrino

Longhena

Lozio

Maclodio

Mairano

Malegno Manerbio

Montichiari

Mura

Muscoline Offlaga

Ono San Pietro

Orzinuovi

Paderno Franciacorta

Paitone Passirano

Pavone del Mella

Pertica Alta Piancogno Pisogne Polaveno

Polpenazze del Garda

Pompiano
Ponte di Legno
Prestine

Provaglio d'Iseo Provaglio Val Sabbia Puegnago sul Garda

Quinzano d'Oglio

Rezzato

Prevalle

Rodengo Saiano Roè Volciano Roncadelle Rudiano

Sale Marasino

San Felice del Benaco

www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info

 $in | \mathsf{f}$

Informatsrl

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscalfocus it

EDIZIONI P. lva 03046150797

35



San Gervasio Bresciano San Zeno Naviglio

Sarezzo

Saviore dell'Adamello

Serle

Soiano del Lago

Sonico Sulzano Trenzano

Treviso Bresciano Urago d'Oglio Verolavecchia

Vestone

Vezza d'Oglio Villachiara

Villanuova sul Clisi

Vione Vobarno Zone

Como

Alserio

Appiano Gentile

Bene Lario Blessagno Brunate Cabiate Caglio Cagno

Campione d'Italia

Carbonate Carimate

Casnate con Bernate

Castelmarte

Castiglione d'Intelvi Cerano d'Intelvi Claino con Osteno

Cucciago Erba

Fino Mornasco Gera Lario Guanzate

Laino Lipomo

Locate Varesino

Luisago **Montorfano** Mozzate Nesso

Olgiate Comasco

Ponna Rezzago Rodero

Rovello Porro

San Fermo della Battaglia

Schignano Sorico Sormano **Torno** Valmorea Veleso Veniano Cremona

Acquanegra Cremonese

Capergnanica

Casalbuttano ed Uniti Casale Cremasco-

Vidolasco

Casaletto di Sopra Casalmorano

Chieve

Corte de' Frati Cremona Crotta d'Adda

Gadesco-Pieve Delmona

Grontardo

Grumello Cremonese ed

Uniti

Madignano Malagnino

Pozzaglio ed Uniti Ripalta Cremasca Rivolta d'Adda Robecco d'Oglio

Romanengo

San Bassano San Daniele Po

San Giovanni in Croce San Martino del Lago

Sergnano Sesto ed Uniti

Trescore Cremasco

Lecco

Ballabio Barzago Bellano

Calolziocorte Carenno

Casatenovo Cassago Brianza Castello di Brianza **Cernusco Lombardone**

Costa Masnaga Crandola Valsassina

Cremeno Dervio Galbiate Garlate Lecco Lierna **Malgrate** Merate

Missaglia **Nibionno Oliveto Lario** Osnago

Paderno d'Adda

Perledo **Pescate** Robbiate Suello Valmadrera

Lodi

Borghetto Lodigiano Casalmaiocco

www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info





Casalpusterlengo Castiglione d'Adda

Codogno Lodi

Lodi Vecchio

Montanaso Lombardo

Somaglia

Monza e Brianza

Arcore Bernareggio

Besana in Brianza

Biassono

Bovisio-Masciago

Brugherio Carnate

Cavenago di Brianza

Cesano Maderno

Cogliate Concorezzo

Desio Lesmo Limbiate Meda Seveso Sulbiate

Vedano al Lambro Verano Brianza

Villasanta

Milano

Arconate Basiano Basiglio

Bellinzago Lombardo

Bollate
Buccinasco
Bussero
Calvignasco
Cambiago
Carugate
Casarile
Casorezzo

Cassano d'Adda

Cernusco sul Naviglio

Cerro al Lambro

Cesate Cisliano

Cologno Monzese

Colturano Corbetta Cornaredo Corsico Cuggiono

Cusano Milanino Garbagnate Milanese

Gessate Gorgonzola Grezzago Lacchiarella Lainate

Liscate

Marcallo con Casone

Masate Mediglia Morimondo Motta Visconti Nerviano Nosate

Novate Milanese Paderno Dugnano

Parabiago

Pessano con Bornago

Pieve Emanuele

Pioltello Pozzo d'Adda

Pozzuolo Martesana Pregnana Milanese

Rho

Robecchetto con Induno

Rodano Rozzano

San Colombano al

Lambro Segrate

Senago

Sesto San Giovanni

Settala

Trezzano Rosa

Trezzano sul Naviglio

Trezzo sull'Adda

Truccazzano

Vernate Vignate

Villa Cortese

Vimodrone

Vizzolo Predabissi

Mantova

Acquanegra sul Chiese

Bagnolo San Vito

Bozzolo

Canneto sull'Oglio

Casalmoro Casaloldo Castel Goffredo

Castiglione delle Stiviere

Curtatone Dosolo

Gazoldo degli Ippoliti

Gazzuolo Goito Gonzaga Mantova

Mariana Mantovana

Marmirolo
Pegognaga
Pieve di Coriano
Poggio Rusco
Pomponesco
Redondesco
Revere
Rodigo

Roncoferraro Roverbella

San Giacomo delle

Segnate

San Martino dall'Argine





Solferino

Volta Mantovana

Pavia

Alagna

Borgoratto Mormorolo

Broni

Canneto Pavese

Casorate Primo

Castana

Cecima

Ceranova

Chignolo Po

Cigognola

Dorno

Ferrera Erbognone

Garlasco

Genzone

Mezzana Rabattone

Montescano

Montesegale

Montù Beccaria

Mornico Losana

Olevano di Lomellina

Oliva Gessi

Ottobiano

Palestro

Ponte Nizza

Robbio

Robecco Pavese

Romagnese

Rosasco

San Giorgio di Lomellina

San Martino Siccomario

Sannazzaro de' Burgondi

Santa Maria della Versa

Scaldasole

Trivolzio

Tromello

Val di Nizza

Valeggio

Valle Salimbene

Valverde

Vidigulfo

Vigevano

Zerbolò

Zinasco

Sondrio

Albaredo per San Marco

Aprica

Bianzone

Castello dell'Acqua

Civo

Lovero

Mazzo di Valtellina

Menarola

Mese

Pedesina

Piateda

Piuro

Rasura

nasura

Sernio

Talamona

Teglio

Tovo di Sant'Agata

Vervio

Villa di Chiavenna

Villa di Tirano

Varese

Agra

Angera

Bardello

Besano

Besozzo

Biandronno

Cadrezzate

Cairate

Caravate

Caronno Pertusella

Caronno Varesino

Cassano Magnago

Castellanza

Cittiglio

Clivio

Cunardo

Curiglia con Monteviasco

Dumenza

Gallarate

Gavirate

Gazzada Schianno

Gemonio

Gorla Maggiore

Inarzo

Induno Olona

Malgesso

Marchirolo

Morazzone

Mornago

Saltrio

Saronno

Somma Lombardo

Taino

Vergiate

MARCHE

Ancona

Ancona

Camerata Picena

Castelfidardo

Cerreto d'Esi

Chiaravalle Fabriano

Falconara Marittima

Jesi

Maiolati Spontini

Monsano

Monte Roberto

Montecarotto

Offagna

Ostra Vetere

Rosora

San Paolo di Jesi

Santa Maria Nuova

Serra de' Conti



Trecastelli

Ascoli Piceno

Acquasanta Terme

Acquaviva Picena

Castel di Lama

Cossignano

Cupra Marittima

Grottammare

Montedinove

Offida

Ripatransone

Rotella

San Benedetto del Tronto

Fermo

Lapedona

Montottone

Ponzano di Fermo

Torre San Patrizio

Macerata

Camerino

Civitanova Marche

Corridonia

Esanatoglia

Macerata

Monte Cavallo

Muccia

Petriolo

Pollenza

Serravalle di Chienti

Tolentino

Treia

Visso

Pesaro Urbino

Frontone

Gabicce Mare

Lunano

Monte Porzio

Montecalvo in Foglia

Monteciccardo

Montelabbate

Pesaro

Sassofeltrio

Serra Sant'Abbondio

Tavullia

Urbino

Vallefoglia

MOLISE

Campobasso

Baranello

Duronia

Fossalto

Guglionesi

Jelsi

Mafalda

Montenero di Bisaccia

Riccia

San Felice del Molise

San Giuliano del Sannio

Tavenna

Vinchiaturo

Isernia

Agnone

Cantalupo nel Sannio

Capracotta

Castelpetroso

Fornelli

Frosolone

Miranda

Miranua

Montaquila

Poggio Sannita

Roccasicura

San Pietro Avellana

Vastogirardi

PIEMONTE

Alessandria

Acqui Terme

Basaluzzo

Bistagno

Camagna Monferrato

Camino

Carbonara Scrivia

Cartosio

Casalnoceto

Castelletto d'Erro

Castelletto d'Orba

Castelletto Merli

Coniolo

Cremolino

Cuccaro Monferrato

Francavilla Bisio

Frassinello Monferrato

Gabiano

Gamalero

Isola Sant'Antonio

Mombello Monferrato

Montaldo Bormida

Montechiaro d'Acqui

Novi Ligure

Odalengo Grande

Odalengo Piccolo

Pasturana

Pecetto di Valenza

Piovera

Pomaro Monferrato

Predosa

Ouattordio

Rivalta Bormida

Solonghello

Ticineto

Villadeati

Villanova Monferrato

Asti

Aramengo

Asti

Calosso

Capriglio

Casorzo

Castell'Alfero

Cinaglio

Cunico

Ferrere





Mombaldone

Monastero Bormida

Moncucco Torinese

Montafia Montemagno

Passerano Marmorito

Piea

Portacomaro

Tonengo

Biella

Biella **Bioglio**

Camburzano

Campiglia Cervo

Cerrione Coggiola Magnano

Occhieppo Inferiore Occhieppo Superiore

Pralungo

Ronco Biellese

Rosazza Valle Mosso Veglio Verrone

Cuneo

Acceglio Alba

Albaretto della Torre

Argentera Arguello

Bagnolo Piemonte Baldissero d'Alba

Barge Barolo

Bastia Mondovì

Bellino

Bene Vagienna Benevello Bonvicino Borgomale

Bosia

Bossolasco

Bra

Brossasco Camerana Camo

Canale

Caramagna Piemonte

Carrù Casalgrasso Castagnito Castellinaldo **Castiglione Tinella**

Cavallermaggiore Centallo

Ceresole Alba **Cerretto Langhe**

Cervere Cherasco Cissone

Corneliano d'Alba Costigliole Saluzzo

Cravanzana Entracque Faule Feisoglio Fossano Gaiola Govone

Grinzane Cavour

Guarene La Morra **Leguio Berria Leguio Tanaro**

Macra

Magliano Alfieri

Mango Marene Margarita Marsaglia Martiniana Po Melle

Moiola

Mombarcaro Monchiero

Mondovì

Monesiglio Monforte d'Alba

Montà

Montaldo Roero Montelupo Albese

Montezemolo

Moretta Murazzano Murello Narzole Neive

Niella Belbo **Paroldo**

Pezzolo Valle Uzzone

Piasco

Pietraporzio Piobesi d'Alba

Piozzo Prazzo Priocca **Prunetto** Rifreddo Roaschia Robilante Rocca de' Baldi

Roccabruna Rocchetta Belbo

Roddi Roddino Rodello

Sale San Giovanni

Saliceto Salmour Saluzzo Sambuco

San Benedetto Belbo



Sanfrè Sanfront

Santa Vittoria d'Alba Santo Stefano Belbo

Savigliano

Sommariva del Bosco

Tarantasca
Treiso
Trinità
Valloriate
Valmala
Venasca
Verzuolo
Vicoforte

Villanova Mondovì Villar San Costanzo

Novara

Biandrate Borgo Ticino Borgomanero Carpignano Sesia

Casalino

Castellazzo Novarese Castelletto Sopra Ticino

Ghemme Momo Novara Sillavengo Sizzano Sozzago Suno

Varallo Pombia

Torino

Agliè Airasca

Albiano d'Ivrea

Almese Alpignano Andrate Angrogna Balangero Barbania

Bibiana

Bobbio Pellice

Bollengo Borgiallo

Bosconero Brozolo

Bruino

Buriasco Busano

Bussoleno

Cambiano

Candiolo

Cantalupa

Cantoira Caprie

Carema

Carignano

Carmagnola Casalborgone

Caselle Torinese

Castagnole Piemonte

Castelnuovo Nigra

Cavagnolo
Ceresole Reale

Chieri

Chiusa di San Michele

Collegno Condove

Feletto Frassinetto

Frossasco

Germagnano

Gravere Grugliasco

Ingria

Inverso Pinasca

La Cassa La Loggia Lauriano

Leini

Lemie

Locana

Lombriasco

Luserna San Giovanni

Lusernetta

Macello

Maglione

Mathi

Moncalieri

Moncenisio

Montalenghe

Montalto Dora

Noasca

Nole

None

Novalesa

Oglianico

Oulx

Ozegna

Pancalieri

Parella

Perosa Argentina

Perrero

Pertusio

Pianezza

Pinasca

PillasCa

Pino Torinese

Piobesi Torinese

Piossasco

Piverone

Poirino

FUITIII

Pomaretto

Porte

Prali

Pramollo

Quagliuzzo

Ouincinetto

Rivalta di Torino

Rivara

Rivoli

Robassomero





Roletto Rondissone

Rorà Rosta Rubiana

Salza di Pinerolo

Samone

San Germano Chisone San Maurizio Canavese San Mauro Torinese San Pietro Val Lemina San Secondo di Pinerolo

Scalenghe **Settimo Torinese Settimo Vittone**

Susa

Tavagnasco Torino

Torrazza Piemonte

Trofarello Usseaux Vaie

Val della Torre

Varisella

Venaria Reale

Venaus Vigone

Villafranca Piemonte

Villar Pellice Villar Perosa Vinovo

Vische Vistrorio Viù Volpiano

Volvera Verbano Cusio Ossola

Arizzano **Baveno** Bee Cesara

Cossogno **Formazza** Gignese

Gravellona Toce

Mergozzo Oggebbio **Omegna Pallanzeno** Premeno Seppiana Verbania

Vercelli

Asigliano Vercellese

Borgo Vercelli

Carisio Cervatto Fobello

Guardabosone **Livorno Ferraris**

Saluggia Santhià

Serravalle Sesia

Tronzano Vercellese

PUGLIA Bari

Bari

Modugno

Brindisi

Francavilla Fontana

Mesagne San Donaci

San Pancrazio Salentino

Torre Santa Susanna

Barletta Andria Trani

S. Ferdinando di Puglia

Foggia Bovino

Cerignola

Orta Nova

Lecce

Alezio

Corigliano d'Otranto

Melissano Nardò

Neviano **Poggiardo**

Presicce Racale

Santa Cesarea Terme

Squinzano Ugento

Taranto

Laterza

Monteparano

SARDEGNA

Cagliari Armungia

Barrali

Cagliari Capoterra

Donori Elmas

Escalaplano

Gesico

Guamaggiore

Guasila Isili

Mandas

Nuragus

Nurri Orroli

Pimentel

Pula

Samatzai San Basilio

San Nicolò Gerrei Sant'Andrea Frius

Selargius

Selegas





Serdiana Sestu Silius

Siurgus Donigala

Soleminis
Villa San Pietro
Villasalto
Villasimius
Villaspeciosa

Carbonia - Iglesias

Calasetta Carbonia Giba Iglesias Masainas Perdaxius Piscinas

Medio Campidano

Barumini Genuri Setzu Turri

Villanovaforru Villanovafranca

Nuoro

Birori
Desulo
Fonni
Galtellì
Meana Sardo
Noragugume
Ollolai
Ottana
Silanus

Tonara Ogliastra

Arzana Cardedu Gairo Seui Tortolì Oristano

Ales
Allai
Asuni
Baressa
Bidoni
Bosa
Curcuris
Gonnoscodina
Marrubiu
Mogoro

Nughedu Santa Vittoria

Nureci

Neoneli

Palmas Arborea

Pau Ruinas Sagama

San Nicolò d'Arcidano Scano di Montiferro

Sennariolo Simala Siris Tinnura Uras Villa Verde

Villaurbana Olbia - Tempio

Arzachena Bortigiadas Buddusò

Buddu Luras Olbia Palau

Trinità d'Agultu e Vignola

Sassari Alghero Anela Bultei

Codrongianos Esporlatu Martis

Nule Ozieri Padria

Porto Torres

Romana Sassari Stintino

Tula Usini

Valledoria

SICILIA

Agrigento

Camastra

Palma di Montechiaro

Caltanissetta

Butera

Catania

Mascalucia

Militello in Val di Catania

Sant'Alfio Viagrande

Enna

Villarosa

Messina

Acquedolci Antillo

Nizza di Sicilia

Torrenova

Palermo

Bisacquino
Caltavuturo
Capaci
Carini
Misilmeri
Montelepre

Polizzi Generosa Sclafani Bagni

Terrasini Valledolmo





Siracusa

Augusta

Avola

Ferla

Siracusa

TOSCANA

Arezzo

Anghiari

Arezzo

Bucine

Capolona

Castel Focognano

Chitignano

Chiusi della Verna

Foiano della Chiana

Laterina

Loro Ciuffenna

Lucignano

Monte San Savino

Monterchi

Ortignano Raggiolo

Pergine Valdarno

San Giovanni Valdarno

Subbiano

Talla

Terranuova Bracciolini

Firenze

Bagno a Ripoli

Calenzano

Campi Bisenzio

Castelfiorentino

Cerreto Guidi

Figline Valdarno

Firenzuola

Gambassi Terme

Impruneta

Montaione

Pontassieve

Reggello

Rignano sull'Arno

Rufina

San Casciano in Val di

Pesa

Scandicci

Sesto Fiorentino

Signa

Grosseto

Gavorrano

Grosseto

Manciano

Massa Marittima

Montieri

Pitigliano

Livorno

Livorno

Piombino

Rosignano Marittimo

Sassetta

Lucca

Borgo a Mozzano

Camaiore

Camporgiano

Capannori

Castelnuovo di

Garfagnana

Fosciandora

Lucca

Massarosa

Minucciano

Piazza al Serchio

Pietrasanta

Seravezza

Vagli Sotto

Massa Carrara

Comano

Fosdinovo

Licciana Nardi

Montignoso

Pisa

Bientina

Buti

Cascina

Castellina Marittima Castelnuovo di Val di

Cecina

Lajatico

Montecatini Val di Cecina

Orciano Pisano

Peccioli

San Miniato

Santa Luce

Vecchiano

Volterra

Prato

Carmignano

Poggio a Caiano

Pistoia

Agliana

Chiesina Uzzanese

Cutigliano

Marliana

Montale

Pistoia Piteglio

Ponte Buggianese

Quarrata

Serravalle Pistoiese

Siena

Castellina in Chianti

Castelnuovo Berardenga

Castiglione d'Orcia

Chianciano Terme

Chiusi

Colle di Val d'Elsa

Gaiole in Chianti

Montalcino

Poggibonsi

Radda in Chianti

Radicofani

Radicondoli

San Ouirico d'Orcia

Sarteano

Siena

Sovicille





		 	$\overline{}$
TR	- 6	LVI	$\boldsymbol{\cap}$
- 1		11/1	

Albiano Aldeno Amblar Arco

Baselga di Pinè

Bedollo Bieno

Bleggio Superiore

Bocenago Bolbeno Bondo Bondone

Borgo Valsugana

Bosentino Breguzzo Calavino

Calceranica al Lago

Caldes Caldonazzo

Campitello di Fassa Canal San Bovo

Canazei Capriana Carano Carisolo Carzano

Castello Tesino
Castelnuovo
Cavalese
Cavareno
Cavedago
Cavedine
Cembra

Centa San Nicolò

Cis

Civezzano

Cles

Comano Terme Commezzadura

Coredo

Cunevo Daiano

Dambel Denno

Dimaro Dorsino

Drena Dro Faedo

Fiavè

Fiera di Primiero

Fierozzo
Folgaria
Fondo
Frassilongo
Giovo
Giustino
Grigno
Imer

Ivano-Fracena

Lasino
Lavarone
Lavis
Ledro
Livo
Malè
Malosco
Mazzin

Mezzana Mezzano Mezzocorona Mezzolombardo

Moena
Molveno
Monclassico
Montagne
Nanno
Ospedaletto
Padergnone
Palù del Fersina

Peio

Pellizzano

Pelugo

Pergine Valsugana

Pieve Tesino Pinzolo

Pozza di Fassa Predazzo Rabbi

Ragoli Revò

Riva del Garda

Romallo Romeno

Roncegno Terme Ronchi Valsugana Ronzo-Chienis Ronzone

Roverè della Luna

Rovereto Ruffrè-Mendola Rumo Sagron Mis

Samone San Lorenzo in Banale

San Michele all'Adige Sanzeno Sarnonico Siror Smarano Soraga Spera Spiazzo

Spormaggiore

Stenico Storo Strembo Strigno Taio Tassullo Telve

Telve di Sopra





Tenna
Tenno
Terlago
Terres
Terzolas
Tesero

Tione di Trento

Ton
Tonadico
Trento
Tres
Tuenno
Vallarsa
Varena
Vattaro
Vermiglio
Vervò
Vezzano

Vignola-Falesina Vigo di Fassa Vigo Rendena Villa Agnedo Villa Lagarina Zuclo

UMBRIA

Perugia

Assisi

Bastia Umbra

Cannara

Città di Castello

Corciano

Gualdo Tadino

Monte Santa Maria

Tiberina

Sant'Anatolia di Narco

Scheggino Spello

Torgiano

Terni

Allerona Alviano Narni Parrano San Venanzo

VALLE D'AOSTA

Allein

Antey-Saint-André

Aosta
Arnad
Arvier
Avise
Ayas
Bard
Bionaz
Brusson

Challand-Saint-Anselme

Challand-Saint-Victor

Chambave
Chamois
Champdepraz
Champorcher
Charvensod
Châtillon
Cogne

Courmayeur

Donnas Doues Emarese Etroubles Fénis Gaby Gignod Gressan

Gressoney-La-Trinité Gressoney-Saint-Jean

Hone
Introd
Issime
Issogne
Jovencan
La Magdeleine

La Salle La Thuile

Montjovet

Morgex

Nus

Ollomont Oyace Pollein Pontboset

Pont-Saint-Martin Pré-Saint-Didier

Ouart

Pontey

Rhemes-Notre-Dame Rhemes-Saint-Georges

Roisan

Saint-Christophe Saint-Denis Saint-Marcel Saint-Nicolas Saint-Oyen Saint-Pierre

Saint-Rhemy-en-Bosses

Saint-Vincent

Sarre Torgnon Valgriser

Valgrisenche Valpelline

Valsavarenche Valtournenche

Verrès Villeneuve

VENETO

Belluno

Alano di Piave Alleghe

Canale d'Agordo

Cencenighe Agordino

Cesiomaggiore Chies d'Alpago

Falcade



Informatsrl

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
EDIZIONI P. Iva 03046150797



Farra d'Alpago

Fonzaso

Forno di Zoldo

Gosaldo

La Valle Agordina

Lentiai

Livinallongo del Col di

Lana

Longarone

Mel

Pedavena

Perarolo di Cadore

Pieve d'Alpago

Ponte nelle Alpi

Puos d'Alpago

Quero

Rivamonte Agordino

Rocca Pietore

San Gregorio nelle Alpi

San Tomaso Agordino

Sappada

San Vito di Cadore

Santa Giustina

Sedico

Selva di Cadore

Seren del Grappa

Sospirolo

Taibon Agordino

Trichiana

Vallada Agordina

Vodo Cadore

Voltago Agordino

Padova

Abano Terme

Albignasego

Anguillara Veneta

Arzergrande

Bagnoli di Sopra

Barbona

Boara Pisani

Bovolenta

Brugine

Candiana

Carceri

Castelbaldo

Codevigo

Conselve

Correzzola

Galzignano Terme

Gazzo

Legnaro

Limena

Lozzo Atestino

Maserà di Padova

Masi

Merlara

Montegrotto Terme

Ponte San Nicolò

Pontelongo

Rovolon

Rubano

San Pietro Viminario

Santa Giustina in Colle

Sant'Flena

Sant'Urbano

Saonara

Stanghella

Torreglia

Vigodarzere

Vigonza

Villa Estense

Villanova di

Camposampiero

Vo'

Rovigo

Adria

Ariano

Badia Polesine

Bergantino

Frassinelle Polesine

Lendinara

Pincara

Polesella

Rosolina

Taglio di Po **Trecenta**

Villamarzana Treviso

Altivole

Arcade

Borso del Grappa

Breda di Piave

Cappella Maggiore

Casale sul Sile

Casier

Castelcucco

Castello di Godego

Cimadolmo

Codognè

Colle Umberto

Crespano del Grappa

Crocetta del Montello

Farra di Soligo

Follina

Fonte

Fregona

Giavera del Montello

Gorgo al Monticano

Mansuè

Mareno di Piave

Miane

Monfumo

Moriago della Battaglia

Motta di Livenza

Ormelle

Orsago

Paderno del Grappa

Pederobba

Povegliano

Revine Lago

Roncade

San Biagio di Callalta

San Fior

Santa Lucia di Piave

47

Sarmede



Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-

P. Iva 03046150797

www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info

EDIZIONI



Sernaglia della Battaglia

Silea

Spresiano

Tarzo

Trevignano

Treviso

Vidor

Villorba

Volpago del Montello

Venezia

Annone Veneto

Campolongo Maggiore

Camponogara

Caorle

Cavallino-Treporti

Cinto Caomaggiore

Cona

Dolo

Eraclea

Portogruaro Quarto D'Altino

San Donà di Piave

San Stino di Livenza

Santa Maria di Sala

Spinea

Stra

Torre di Mosto

Venezia

Vicenza

Arcugnano

Arsiero

Arzignano

Bolzano Vicentino

Breganze

Brogliano

Caldogno

Caltrano

Calvene

Cartigliano

Castegnero

Chiuppano

Cogollo del Cengio

Conco

Costabissara

Dueville

Fara Vicentino

Foza

Gambellara

Grisignano di Zocco

Lugo di Vicenza

Lusiana

Malo

Mason Vicentino

Molvena

Monte di Malo

Monticello Conte Otto

Mossano

Mussolente

Nanto

Piovene Rocchette

Posina

Pove del Grappa

Ouinto Vicentino

Recoaro Terme

Roana

Romano d'Ezzelino

Rossano Veneto

Salcedo

San Vito di Leguzzano

Santorso

Sarcedo

Schiavon

Schio

Tezze sul Brenta

Thiene

Vicenza

Villaga

Zermeghedo

Verona

Affi

Albaredo d'Adige

Brenzone sul Garda

Bussolengo

Casaleone

Castagnaro

Castelnuovo del Garda

Cazzano di Tramigna

Cerro Veronese

Fumane

Gazzo Veronese

Grezzana

Lavagno

Malcesine

Marano di Valpolicella

Nogara

Pastrengo

Peschiera del Garda

Povegliano Veronese

Roverè Veronese

Salizzole

San Giovanni Ilarione

S. Martino Buon Albergo

San Mauro di Saline

San Zeno di Montagna

Sanguinetto

Sant'Anna d'Alfaedo

Soave

Sommacampagna

Sona

Sorgà

Tregnago

Valeggio sul Mincio

Villafranca di Verona